

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Contratto fra Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e l'Impresa ..... per l'espletamento del Servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari di custodia e portierato presso il Palazzo Ducale e altri siti nel Comune di Genova

L'anno duemilaquindici il giorno ...(.....) del mese di ..... in Genova, in una delle sale del Palazzo Ducale, posto in Piazza Matteotti 9

**SONO PRESENTI**

PER UNA PARTE- Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Piazza Matteotti 9, Codice Fiscale 032288320157 Partita Iva 03137910109, (di seguito Fondazione Palazzo Ducale) rappresentato dal dott. Pietro da Passano nato a Genova il 17/5/1946 e domiciliata presso la sede di Fondazione Palazzo Ducale, nella qualità di Direttore

E PER L'ALTRA PARTE- l'IMPRESA..... con sede in ..... Via ..... - CAP ..... Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di ..... n.

..... di seguito Impresa ..... - rappresentata dal Dott..... nato a ..... (..)il ..... e domiciliato presso la sede dell'Impresa ..... nella qualità di Procuratore munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di procura speciale rilasciata con atto a rogito Dott. .... Notario in ....., iscritto nel Distretto notarile di ..... in data ..... rep ..... -raccolta ..... - registrato a ..... il

**PREMESSO**

- che la Fondazione Palazzo Ducale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, al conferimento in appalto del servizio di guardiana e servizi fiduciari presso Palazzo Ducale altri siti nel Comune di Genova, per un importo complessivo di EURO € 652.307,71 = oltre I.V.A, oneri da interferenze pari a 5.876,65 oltre IVA;

-che il relativo Bando di gara è stato pubblicato con le seguenti modalità: inviato alla GUCEE il ..... e pubblicato sulla Gazzetta n. 2015....., pubblicato all'Albo Pretorio il ....., sulla Gazzetta Ufficiale Serie..... del ....., per estratto sui quotidiani La Repubblica del ..... e Il Lavoro del ..... nonché sui siti internet di Comune di Genova, Palazzo Ducale, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n..... del ..... 2015, n..... del..... 2015 e n.....del ..... 2015- redatti rispettivamente durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente, all'Impresa..... avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Stazione appaltante

- che, con successiva determinazione dirigenziale n. 2015-xxxxx-....in data ..... 2015, esecutiva in pari data, l'Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi all'Impresa..... ,

-che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

## TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto - Fondazione Palazzo Ducale come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. ed acquisita la documentazione indicata nel Capitolato Speciale affida all'Impresa ..... che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, l'espletamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari di custodia e portierato presso Palazzo Ducale e altri siti nel Comune di Genova.

L'operatore economico s'impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e tecnica.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopraccitati e dal presente atto le Parti si obbligano a fare riferimento al Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserito punto per punto perché formi parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene ad esso materialmente non allegato. Sono fatte salve, in quanto applicabili le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili al servizio appaltato

Articolo 3. Ammontare dell'appalto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo del presente servizio viene convenuto in Euro .....= (.....) oltre I.V.A., e potrà subire oscillazioni entro il limite del quinto a seconda delle effettive prestazioni richieste della Fondazione Palazzo Ducale e rese dall'Operatore economico.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in sede di gara, sono stati offerti i seguenti valori: ribasso percentuale sulla base d'asta, da applicare al prezzo complessivo triennale posto a base di gara al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso / importo complessivo triennale al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso / tariffa oraria per il servizio di vigilanza armata / tariffa oraria per il servizio fiduciario di custodia e portierato

Articolo 4 Articolazione dell'appalto - Costituisce oggetto del presente contratto la prestazione dei servizi di guardiania e servizi fiduciari di portierato presso Palazzo Ducale e altri siti.

Il servizio di guardiania e servizi fiduciari di portierato dovrà essere espletato con le modalità disposte all'art. 3 del Capitolato Speciale; la Fondazione Palazzo Ducale si riserva di apportare eventuali future variazioni, ivi comprese sedi diverse, dovute a motivi di carattere logistico/organizzativo.

Al sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale, l'Impresa..... deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere, perfettamente funzionanti e idonei ai fini della

sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente e conformi alle prescrizioni normativa vigenti.

Ai sensi dell'art. 10 del predetto Capitolato Speciale, la Fondazione Palazzo Ducale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa nulla possa eccepire, di effettuare controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio. In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Impresa saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 11 riservandosi la Fondazione Palazzo Ducale di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art.1456- II comma- del Codice Civile.

## TITOLO II- RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione del servizio - Il contratto oggetto delle prestazioni di cui al presente atto avrà durata di anni tre con decorrenza dal ..... 2015.

Articolo 6 - Referente dell'Impresa - Sono a carico dell' Impresa ..... tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento. In particolare l' Impresa, come sopra costituita, per tutta la durata dell'appalto dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor ..... nato a .....il ..... che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Fondazione Palazzo Ducale

Articolo 7 - Penale per i ritardi - In caso di inottemperanza alle disposizioni del Capitolato Speciale od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l' Impresa..... potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, così come meglio descritto all'articolo 11 del Capitolato speciale.

Articolo 8 -Pagamenti - Non è dovuta alcuna anticipazione.

L' Impresa ..... emetterà fatture, intestate a Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Piazza Matteotti, 9 Cap. 16123 Genova, a cadenza mensile.

In ciascuna fattura dovrà essere indicato dettagliatamente l'oggetto del servizio e la tipologia del servizio stesso secondo le disposizioni che saranno impartite all'avvio del servizio, da parte della Fondazione Palazzo Ducale.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Responsabile tecnico, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto a quanto previsto dal Capitolato, a seguito dei controlli disposti ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare) avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura con le modalità vigenti.

Fondazione Palazzo Ducale, in caso di irregolarità del DURC sospenderà in via cautelativa i pagamenti delle fatture. All'acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti i pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle fatture sospese.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara è 627928129B

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la

Banca ..... - Sede/Agenzia n. .... di ..... Codice IBAN .....  
..... dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del  
comma 1 art. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

..... nato a (..) il ..... Codice Fiscale

..... nato a (..) il ..... Codice Fiscale

L' Impresa s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, a Fondazione Palazzo Ducale eventuali modifiche degli estremi indicati.

L' Impresa si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge numero 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni, e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi; gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara (CIG) di cui al presente articolo.

#### ART. 9 - Risoluzione del Contratto

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- e) la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia delle professionalità acquisite e della tutela dell'occupazione esistente te di cui agli artt. 24 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, alla luce di quanto precisato con la nota prot. 15/4977/16.01.05 del 20.03.2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte della Fondazione Palazzo Ducale di azioni

dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione. E' fatto salvo il caso in cui mancato reimpiego del personale dipenda da cause non direttamente imputabili all' Impresa, con onere della prova a suo carico.

f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

h) il mancato conseguimento dell'attestato antincendio alto rischio per il personale che svolgerà il servizio.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Fondazione Palazzo Ducale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Fondazione Palazzo Ducale al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:  
- applicazioni delle penali previste all'art. 10 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- dopo tre contestazioni di inadempimento e in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Fondazione Palazzo Ducale, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10;

- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dalla Fondazione Palazzo Ducale alla Società per porre fine all'inadempimento.

In tali casi la Fondazione Palazzo Ducale procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

All' Impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Fondazione Palazzo Ducale potrà rivalersi su eventuali crediti dell' Impresa nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto la Fondazione Palazzo Ducale effettuerà, tramite propri periti, una stima dei servizi forniti e dei servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell' impresa.

In caso di risoluzione contrattuale, la Fondazione Palazzo Ducale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi

compresa l'eventuale esecuzione in danno.

#### Articolo 10 – Clausola solidale

L'Impresa ..... è obbligata ad applicare la clausola solidale riportata all'articolo 6 del Capitolato Speciale, vista la sostanziale equivalenza dei servizi richiesti con quelli del contratto precedente.

Articolo 11 - Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria- Foro esclusivo di Genova.

### TITOLO III- ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

#### Articolo 12- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L' Impresa ..... è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Essa si impegna a trasmettere a Fondazione Palazzo Ducale, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici nonché è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la Fondazione Palazzo Ducale effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### Articolo 13 -Sicurezza e salute dei lavoratori

L' Impresa ..... dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione del servizio e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.to L.vo 81/2008 e s.m.i.

#### Articolo 14- Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l' Impresa..... ha presentato polizza fideiussoria della Società ..... - emessa in..... il ..... 2015 con il n.....per l'importo di Euro ..... (.....)ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, avente validità fino al 30 maggio 2013 .

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni.

La Fondazione Palazzo Ducale può richiedere all' Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 15 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

L' Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Fondazione Palazzo Ducale da ogni responsabilità al riguardo; essa si impegna a presentare alla Fondazione Palazzo Ducale polizza assicurativa, così come previsto all'art. 13 del Capitolato Speciale, che tenga indenne la Fondazione Palazzo Ducale dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 16- Trattamento dei dati personali e sensibili

L' Impresa è individuata quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. N.196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito da D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

L' Impresa comunica che è stato formalmente nominato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti di cui al presente articolo il Dott....., anti generalizzato.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 18- Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico dell' Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Al fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura

Fondazione Palazzo Ducale

Il Contraente